

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE PERITI ASSICURATIVI DEL
MONFERRATO-----

Tra i signori: -----

- ABATE Roberto nato a Nizza Monferrato (AT) il 09/10/1941 e residente ad Acqui Terme (AL) Piazza Orto San Pietro 26 - codice fiscale BTARRT41R09F902E -----
- BORLO Maurizio nato a Lombardore (TO) il 28/01/1950 e residente a Canelli (AT) via Soria 8 - codice fiscale BRLMZR50A28E660X -----
- BOLLA Raffaele nato ad Alessandria (AL) il 28/06/1975 e residente a Canelli (AT) via Soria 8 - codice fiscale BLLRFL75H28A182Z -----
- LEONCINI Franco nato a Bubbio (AT) il 23/07/1940 e residente a Bubbio (AT) vicolo Castello 1 - codice fiscale LNCFNC40L23B236R
- MONDO Mauro Giuseppe nato a Bubbio (AT) il 26/10/1954 e residente a Bubbio (AT) via Cortemilia 2 - codice fiscale MNMGS54R26B236T -----

si costituisce l'Associazione Periti Assicurativi del Monferrato (A.S.P.A.M.) con sede in Bubbio (AT) via Milano 5 - codice fiscale 91007330052. -----

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo principale quello di tutelare gli interessi collettivi ed individuali nell'ambito del settore peritale. -----

Alla presente si allega, quale parte integrante, lo statuto della Associazione che si compone di venticinque articoli. -----

I sottoscritti nominano, alla unanimità, quale rappresentante della Associazione il socio MONDO Mauro Giuseppe il quale è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari alla registrazione della presente. -----

Bubbio, li 20 marzo 2001



MONTECELLE CENTRO UFFICIO DI RIZA INCHIOSTRO
SEZIONE CACCATA DI CANELLI

Registrato il 28/03/2001
al n. 615 serie 132
su richiesta del Mondo Mauro
esatte lire 250.000

IL SOTTOSCRITTORE
Mauro Giuseppe



- x Roberta Abato
- x Paul Mann
- x P. H. Bull
- x ~~James A. A.~~
- x Mondo. Mauro Giuseppe

11. 11. 1952
 12. 11. 1952
 13. 11. 1952
 14. 11. 1952
 15. 11. 1952
 16. 11. 1952
 17. 11. 1952
 18. 11. 1952
 19. 11. 1952
 20. 11. 1952
 21. 11. 1952
 22. 11. 1952
 23. 11. 1952
 24. 11. 1952
 25. 11. 1952
 26. 11. 1952
 27. 11. 1952
 28. 11. 1952
 29. 11. 1952
 30. 11. 1952

AS.P.A.M.

ASSOCIAZIONE PERITI ASSICURATIVI DEL MONFERRATO

VIA MILANO 5 - 14051 BUBBIO (AT)



STATUTO

TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 01 - E' costituita in Bubbio (AT) l'Associazione "AS.P.A.M." Associazione Periti Assicurativi del Monferrato per l'accertamento e la stima dei danni derivanti sia dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti soggetti a disciplina della legge 24 dicembre 1969 n° 990 che di beni mobili ed immobili in genere, assicurati e non, oggetto di eventi. -----

Art. 02 - L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c) art. 87 del D.P.R. 28 dicembre 1986 n° 917, e quindi dall'art. 108 del decreto medesimo, ed ha lo scopo di: -----

- A) Tutelare gli interessi collettivi ed individuali nell'ambito del settore peritale.
- B) Contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dell'accertamento e della stima dei danni derivanti sia dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti soggetti alla disciplina della legge 24/12/1969 n° 990, che di beni mobili ed immobili in genere, assicurati e non, oggetto di eventi. -----
- C) Difendere, tutelare e garantire la professionalità, la moralità ed il comportamento dei propri aderenti. -----

AGENZIA DEL COMUNE UFFICIO REGISTRAZIONI
 SEZIONE SECCATA DI CAVELLI ALEGATO -
 Registrato il 98/03/2004
 al n. 615 serie 3e
 su richiesta del Mando Mauro
 esatte lire 250.000
 IL DIRIGENTE
 Giuseppe Cappelloni



D) Provvedere per l'aggiornamento e qualificazione professionale. -----

Art. 03 - La durata dell'Associazione è illimitata. -----

TITOLO II° PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 04 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito, dai beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. -----

Le entrate dell'Associazione possono essere costituite dalle quote sociali, dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. -----

Art. 05 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio. -----

TITOLO III° SOCI

Art. 06 - Possono essere soci i periti assicurativi che abbiano i requisiti previsti dall'art. 5 della legge n° 166 del 17/02/1992 e successive integrazioni e modificazioni ed i periti danni. -----

Art. 07 - Potranno aderire e verranno costituite più sezioni per ogni ramo danni, oggi prive di riconoscimento giuridico, aventi indipendenza organizzativa e gestionale, aderenti alla Federazione in modo non vincolante e così indicate: -----

- 1) perito per i danni alle auto, per l'accertamento e la stima dei danni ad autoveicoli e natanti, conseguenti a responsabilità civile ed a garanzie dirette. -----

- 2) perito ricostruttore di dinamica di incidente, per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati. -----
- 3) perito patrocinatore non legale, per l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile. -----
- 4) perito per i trasporti, per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate. -----
- 5) perito per incendi, per l'accertamento e la stima dei danni a cose, esclusi autoveicoli e natanti, conseguenti ad incendio, furto garanzie dirette e responsabilità civile. -----
- 6) perito liquidatore, per l'accertamento e la liquidazione di danni a cose e persone. -----

Art. 08 – Sono soci le persone la cui domanda di ammissione, contenente la specifica incondizionata accettazione del presente Statuto e del relativo Regolamento, verrà accettata dal consiglio. I soci che non intendono rinnovare l'adesione devono presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni annualità. -----

Art. 09 – Il consiglio direttivo, per ragioni di opportunità, può nominare Socio Onorario persona fuori dalla professione che si sia distinta particolarmente nell'interesse dell'AS.P.A.M. e/o della categoria. -----

Art. 10 – I soci avranno diritto di usufruire di tutto quanto messo loro a disposizione dall'Associazione. -----

Art. 11 – La qualità di socio si perde nei casi previsti dall'art. 6 della predetta legge n° 166/92, istitutiva del Ruolo Nazionale e successive integrazioni e modificazioni. Le decisioni dovranno essere annotate nel Libro Soci. -----

TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio composto dai membri dell'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di dimissione o decesso di un consigliere, subentra il consigliere che ha avuto più voti, in mancanza, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. -----

Art. 13 – L'Assemblea dei Soci, nomina tra i consiglieri eletti, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario-Tesoriere e tre Consiglieri.-----

Il Vicepresidente, in assenza del Presidente, lo sostituisce in pieno e lo rappresenta legalmente in ogni qualsiasi funzione, nei confronti di terzi ed in giudizio. -----

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio e nessun rimborso sarà effettuato senza la preventiva autorizzazione di spesa da parte del Consiglio. ---

Art. 14 – Il consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei soci-membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul consuntivo, sul preventivo e sull'ammontare della quota sociale. -----

Per la validità della deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri. -----

Art. 15 – Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente del Consiglio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede e/o in mancanza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. -----

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----



Art. 16 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. -----

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. -----

Art. 17 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione. -----

TITOLO V° ASSEMBLEE

Art. 18 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 Codice Civile. -----

Art. 19 – L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quanto altro demandato per legge o per statuto. -----

Art. 20 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per

l'approvazione dei bilanci e le determinazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Un socio non può presentare più di tre deleghe. -----

Art. 21 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. -----

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -----

Art. 22 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 Codice Civile. -----

TITOLO VI° COLLEGIO DEI PROBIVIRI REVISORI

Art. 23 - La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di Probiviri-Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall'assemblea dei soci. -----

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. -----

TITOLO VII° SCIoglimento

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore che dovrà devolvere il patrimonio a favore di un ente di beneficenza. -----

TITOLO VIII° CONTROVERSIE

Art. 25 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. -----